

# Condizioni Generali di Acquisto di beni e

Telespazio Group General Use

Documento n.: PRO-CGAI-1439.01 Data: 01 Novembre 2014

Pag: 1 di 2

(Da stampare e rispedire, con data e firma del Fornitore, insieme alla Conferma d'Ordine)

## CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

Le seguenti espressioni avranno, ai fini delle presenti condizioni generali, il significato accanto indicato: "Condizioni Generali": le presenti condizioni generali per l'acquisto di beni e/o servizi.

"Allegati": i documenti allegati all'Ordine, inclusi i documenti citati, anche se non materialmente allegati

"Articolo", "Articoli": un articolo, o gli articoli, delle presenti Condizioni Generali.

"Condizioni Particolari": le condizioni particolari includono tutto quanto previsto nell'Ordine d'Acquisto (inclusi gli Allegati) e non facente parte delle Condizioni Generali

"Ordine d'Acquisto": il documento emesso da Telespazio s.p.a. per una specifica fornitura di beni e/o servizi, composto dalle Condizioni Particolari e dalle Condizioni Generali (di seguito anche indicato come "Ordine").

"Telespazio": la società Telespazio s.p.a. emittente l'Ordine.

"Fornitore": il soggetto verso il quale è emesso l'Ordine.
"Attività" o "Fornitura": i beni elo servizi oggetto dell'Ordine. In base alla specificità dell'Attività/Fornitura, l'Ordine potrà costituire vendita, appalto, somministrazione o altro possibile contratto tipico e atipico.
"Parte", "Parti": Telespazio e il Fornitore sono denominati singolarmente "Parte" e/o congiuntamente "Parti".
"Incoterms": le regole internazionali per l'interpretazione dei termini di resa e consegna della Camera Internazionale di Commercio, in forza alla data dell'Ordine.

"DDP": Delivery Duty Paid, una delle condizioni di resa previste negli Incoterms.
"Corrispettivo" o "Prezzo": l'importo complessivo riportato nell'Ordine e dovuto al Fornitore per i beni e/o servizi oggetto dell'Ordine stesso.

"Ausiliari": tutti coloro che collaborano, a qualsiasi titolo, con il Fornitore per l'esecuzione delle Attività e i terzi in genere comunque utilizzati dal Fornitore per l'adempimento dei propri obblighi derivanti dall'Ordine, quali ad esempio i suoi dipendenti, consulenti, collaboratori, nonché i suoi eventuali subcontraenti e/o fornitori, e i dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi. c.c.": codice civile italiano

## Articolo 2 - ORDINE, PRIORITA' E ACCETTAZIONE DELL'ORDINE

Costituiscono parte integrante dell'Ordine le Condizioni Particolari in esso contenute e le Condizioni Generali di cui al presente documento

In caso di conflitto tra la documentazione sopra citata, le disposizioni contenute nelle Condizioni Particolari saranno considerate prevalenti sulle Condizioni Generali. Inoltre le Condizioni Particolari riportate sul modulo d'Ordine prevarranno, in caso di conflitto, su quelle riportate negli eventuali Allegati.

L'Ordine s'intenderà accettato nel momento in cui il Fornitore invierà la relativa conferma d'Ordine, debitamente sottoscritta in tutte le sue parti e completa di data, al seguente indirizzo: Telespazio S.p.A., Via Tiburtina n°965, 00156 Roma, all'attenzione dell'Ufficio Acquisti. Ai fini dell'accettazione dell'Ordine, dovrà essere altresì restituita a Telespazio, unitamente alla conferma d'Ordine, le presenti Condizioni Generali debitamente firmate e datate nonché copia degli Allegati siglati in ogni pagina il tutto entro 10 giorni di calendario dalla data di ricezione dell'Ordine da parte del Fornitore. In difetto di accettazione nel termine sopra indicato, Telespazio avrà il diritto di annullare e/o revocare l'Ordine anche a mezzo posta elettronica e, pertanto, non sarà tenuta ad accettare la Fornitura e a regolarne il Corrispettivo.

Eventuali modifiche all'Ordine da parte del Fornitore, anche se espresse sulla conferma d'Ordine, saranno riconosciute valide soltanto se accettate espressamente per iscritto da un rappresentante debitamente autorizzato di Telespazio. Non si Triconoscino al montre da parte del nomino, anche se espresse suna comerma d'ordine, saranno riconosciute valide sottanto se accettate espressamente priconoscino altresi, se non espressamente accettate da Telespazio, le condizioni di vendita o quelle elencate nelle offerte, fatture, lettere, fax, e-mail, ecc. del Fornitore. Articolo 3 - CORRISPETTIVO

La Fornitura di cui all'Ordine verrà effettuata con espressa rinuncia da parte del Fornitore ad ogni ulteriore maggiorazione e/o revisione del Corrispettivo per difficoltà impreviste incontrate nell'esecuzione dell'Attività o in caso di eccessiva onerosità per sopraggiunti eventi straordinari ed imprevedibili (quali ad esempio oscillazioni dei costi di qualsiasi ampiezza, sia delle materie prime, sia della mano d'opera, sia di ogni altro fattore), rimanendo al riguardo ogni alea a carico del Fornitore. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a chiedere la risoluzione dell'Ordine per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'articolo 1467 c.c.

Le spese di imballaggio (idoneo a garantire l'integrità dei beni), dogane, assicurazioni ed ogni altra tassa o imposta o diritto da pagarsi a qualsiasi titolo a privati o Enti Pubblici, si intendono comprese nel Corrispettivo pattuito, salvo diverso accordo

Si conviene inoltre che il Corrispettivo si intende comprensivo di ogni onere e/o spesa, inclusi quelli derivanti al Fornitore dall'osservanza di leggi, regolamenti, norme, prescrizioni tecniche, disposizioni emanate dalle competenti autorità, nonché dall'acquisizione dei permessi e autorizzazioni presso gli enti competenti necessari per l'esecuzione delle Attività.

Per forniture destinate a zone territoriali fiscalmente agevolate dovranno essere rispettati anche gli adempimenti particolari che verranno di volta in volta precisati e concordati tra le Parti.

### Articolo 4 - RESPONSABILITA

Il Fornitore, con l'accettazione dell'Ordine, si impegna a manlevare e tenere indenne Telespazio, i suoi amministratori, dipendenti e/o incaricati da qualsiasi perdita, responsabilità, danno, costo (inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, spese legali ragionevoli) derivante, direttamente o indirettamente dalla Fornitura.

In particolare il Fornitore si impegna per sé e per i suoi Ausiliari, a manlevare e tenere indenne la Telespazio, i suoi amministratori, dipendenti e/o incaricati da eventuali danni causati a persone e/o cose, tanto di Telespazio che di terzi, derivanti

dall'espletamento delle Attività di cui all'Ordine o da prodotto difettoso, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, costi, e spese.

Il Fornitore inoltre terrà manlevata ed indenne la Telespazio, i suoi amministratori, dipendenti e/o incaricati da ogni rivendicazione, perdita, costo, danno o spesa che possa derivare dalla effettiva o presunta violazione di brevetti, licenze o diritti di

proprietà industriale e/o intellettuale appartenenti a terzi.
Telespazio non assume alcuna responsabilità nei confronti di terzi per impegni e/o diritti da questi ultimi assunti con il Fornitore in relazione all'esecuzione delle Attività di cui all'Ordine.

Le Parti si danno reciprocamente atto che gli obblighi di cui al presente Articolo resteranno in vigore anche dopo lo scioglimento o cessazione dell'Ordine per qualsiasi causa e/o ragione. Articolo 5 - OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE

Il Fornitore garantisce che l'esecuzione delle Attività sarà effettuata impiegando soggetti regolarmente assunti ed inquadrati nei termini di legge e dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro o Accordi Sindacali applicabili, e nel rispetto delle norme antinfortunistiche in materia.

Il Fornitore dichiara e garantisce di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei trattamenti retributivi, previdenziali, contributivi e assicurativi dei propri Ausiliari così come previsto dalla normativa vigente e si impegna sin d'ora al

rispetto dei predetti obblighi: ed all'esibizione, su richiesta di Telespazio, della documentazione comprovante l'adempimento dei predetti obblighi.

Per consentire, sotto la responsabilità del Fornitore, l'accesso degli Ausiliari presso le sedi di Telespazio, alle condizioni previste dalle norme di sicurezza di Telespazio stessa, il Fornitore si impegna a comunicare in anticipo l'elenco nominativo

completo delle persone che dovranno accedere a dette sedi.
In caso di accesso di personale straniero presso le sedi di Telespazio, il Fornitore dovrà adempiere a quanto sopra stabilito, provvedendo inoltre a comunicare a Telespazio gli estremi di un documento di riconoscimento con un congruo anticipo e

comunque entro e non oltre 10 giorni prima dell'ingresso di detto personale

## Articolo 6 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

Il Fornitore dichiara di ben conoscere e si impegna all'integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di igiene, ambiente, sicurezza e salute dei lavoratori, con particolare, ma non esclusivo, riferimento al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n° 81 e sue successive modifiche ed integrazioni. In particolare, con riferimento a quanto disposto dall' articolo 26 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n° 81, e sue modifiche e integrazioni, il Fornitore:

- si impegna ad aggiornare la documentazione già fornita prima dell'Ordine ai sensi del suddetto decreto legislativo e ad inviare periodicamente, e prima della relativa scadenza, la documentazione con validità limitata nel tempo (e.g. DURC, Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio);
- dichiara sotto la propria responsabilità di avere ricevuto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate;

- si impegna ad adeguare scrupolosamente il comportamento dei propri Ausiliari al piano di sicurezza vigente per il luogo di svolgimento delle attività, riservando alla Telespazio la facoltà di richiedere, a proprio insindacabile giudizio, la sostituzione del personale che abbia violato norme comportamentali e di sicurezza; - si impegna a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'Ordine; - si impegna a coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione

dell'opera complessiva;
- dichiara di aver adempiuto agli obblighi di legge in materia di assicurazione, previdenza e tutela dei lavoratori, anche per quanto attiene ad attrezzature di lavoro e di sicurezza; - si impegna a fornire impianti, apparati, macchine e dispositivi di protezione progettati e realizzati secondo buona costruzione e muniti di certificazione di rispondenza alle caratteristiche di qualità e sicurezza stabilite dalle norme e/o dei previsti marchi di qualità, nonché omologati e/o collaudati, ove prescritto, ed a installarli in aderenza alle norme di igiene, ambiente, sicurezza e salute sul lavoro ed alle istruzioni dei fabbricanti delle parti e dei materiali utilizzati;

- si impegna a fornire alla Telespazio complete informazioni ed istruzioni nei manuali d'installazione, uso e manutenzione circa i rischi, per l'igiene, ambiente, sicurezza e salute sul lavoro, eventualmente introdotti dalla presenza e dall'uso e manutenzione dei beni forniti e dei materiali di consumo richiesti;

- si impegna a fornire, ai propri dipendenti, apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro, la data di assunzione e, in caso, di subappalto, la relativa autorizzazione

## Articolo 7 - DICHIARAZIONI E GARANZIE Con l'accettazione dell'Ordine, il Fornitore:

- dichiara, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in condizioni di incompatibilità, temporanea o definitiva, con l'espletamento delle attività oggetto dell'Ordine, a norma delle vigenti disposizioni di legge;

   garantisce che, nello svolgimento delle attività oggetto dell'Ordine, non saranno violate disposizioni di legge e/o regolamenti applicabili, né diritti di terzi, tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, diritti di proprietà industriale e/o intellettuale;

   dichiara e garantisce la piena proprietà dei beni nonché la titolarità delle licenze eventualmente forniti nell'ambito dell'Ordine, e dichiara che i beni sono liberi da ogni vincolo, garanzia reale o diritto di terzi;

garantisce che i beni oggetto dell'Ordine sono conformi alle norme, regolamenti e direttive dell'Unione Europea ad essi applicabili.

Il Fornitore si obbliga a tenere indenne Telespazio da qualsiasi perdita, costo, danno o spesa di qualsivoglia genere sopportata da Telespazio in conseguenza della violazione, della non corrispondenza al vero o dell'inesattezza di qualsiasi delle dichiarazioni e garanzie riportate nel presente Articolo.

Articolo 8 - CONSEGNA E RESA DELLE MERCI

Il Fornitore si impegna a consegnare i beni oggetto dell'Ordine secondo quanto stabilito nelle presenti Condizioni Generali, e quanto ulteriormente specificato nelle Condizioni Particolari. Le condizioni di consegna e resa della merce dovranno intendersi DDP presso la località di consegna indicata nell'Ordine (franco destino), salvo quanto diversamente disposto in materia nelle Condizioni Particolari.

Una copia della bolla di accompagnamento o documento equivalente dovrà viaggiare fisicamente insieme con la merce. Tale documento dovrà riportare gli estremi dell'Ordine (numero, data e posizione d'ordine) al quale si riferisce.

La merce difettosa o comunque non conforme alle condizioni pattuite o ai disegni o alle caratteristiche tecniche, ecc., sarà rifiutata e messa a disposizione del Fornitore stesso o rispedita in porto assegnato, il tutto a carico del Fornitore stesso.

In ogni caso il Fornitore, contestualmente alla consegna della Fornitura, dovrà consegnare a Telespazio tutta la documentazione necessaria ed idonea al suo regolare utilizzo (e.g. i manuali di istruzione e funzionamento, i manuali di installazione ed assemblaggio e i certificati di garanzia).

## Articolo 9 - GARANZIA PER VIZI E GARANZIA DI BUON FUNZIONAMENTO

Il Fornitore dichiara espressamente che la Fornitura è esente da vizi e/o difetti e che la stessa è conforme a quanto stabilito nell'Ordine.

Telespazio avrà in ogni caso la facoltà di contestare eventuali vizi, difetti, difformità, mancanza delle qualità essenziali o delle qualità promesse entro 60 giorni dalla scoperta.

Il Fornitore garantisce a Telespazio che la Fomitura sarà conforme all'Ordine, esente da vizi, difetti o malfunzionamenti, di qualità adatta all'utilizzo richiesto da Telespazio per un periodo di ventiquattro mesi (dodici mesi, nel caso l'Ordine sia una vendita pura), fatto salvo il maggior termine eventualmente previsto dalle norme vigenti, decorrenti dalla data di Accettazione della Fornitura da parte di Telespazio. Durante tale periodo il Fornitore si impegna a riparare o sostituire (con parti di ricambio nuove ed originali) a propria cura e spese, la Fornitura, o suoi singoli componenti, qualora vengano riscontrati guasti o malfunzionamenti o difetti della stessa. Le spese di trasporto necessarie per la sostituzione o riparazione sono a carico del Fornitore. In caso di riparazione o sostituzione del bene, il suddetto periodo di garanzia verrà automaticamente esteso in considerazione del periodo di tempo durante il quale il bene non è stato disponibile per Telespazio.

La garanzia non è applicabile nel caso in cui il difetto sia causato da naturale logoramento o negligenza da parte di Telespazio.

Nel caso la sostituzione o riparazione non sia possibile o non venga effettuata nei termini stabiliti nelle Condizioni Particolari (o, in mancanza, entro termini ragionevoli), Telespazio avrà il diritto, a sua esclusiva scelta, di (i) effettuare la sostituzione o riparazione in proprio, a spese esclusive del Fornitore, o (ii) far effettuare tale sostituzione o riparazione da un terzo a spese esclusive del Fornitore, o (iii) ottenere dal Fornitore il rimborso totale del prezzo d'acquisto pagato per la Fornitura difettosa o con malfunzionamenti e restituire la stessa al Fornitore, o (iv) risolvere di diritto l'Ordine, ai sensi dell' articolo 1456 c.c., fermo restando il diritto al risarcimento di tutti i danni.



# Condizioni Generali di Acquisto di beni e

Telespazio Group General Use

Documento n.: PRO-CGAI-1439.01 Data: 01 Novembre 2014

Pag: 2 di 2

(Da stampare e rispedire, con data e firma del Fornitore, insieme alla Conferma d'Ordine)

## Articolo 10 - BENI MESSI A DISPOSIZIONE DA TELESPAZIO

Tutti i beni messi a disposizione da Telespazio per l'esecuzione delle Attività dovranno essere ad essa restituiti al termine delle Attività di cui all'Ordine, salvo diverso accordo tra le Parti. Il Fornitore non potrà trasferire a terzi, modificare né utilizzare per altri fini, i beni messi a disposizione da Telespazio e sarà responsabile della custodia, conservazione e buon uso degli stessi. In particolare il Fornitore si impegna a utilizzare i suddetti beni con la massima cura e diligenza. In caso di distruzione, danneggiamento o perdita per propria colpa, il Fornitore sarà tenuto a sostituire o a riparare i suddetti beni a proprie cure e spese ovvero, ove ciò non sia possibile, provvederà a rimborsare a Telespazio la differenza di valore, che verrà calcolata sulla base dei prezzi correnti di mercato ed in relazione all'entità del danno subito. Il Fornitore non è tenuto al pagamento di alcun indennizzo per la normale usura conseguente ad una corretta utilizzazione dei beni stessi.

Il Fornitore manleva sin d'ora Telespazio da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o a cose che possano derivare da un uso improprio dei beni messi a sua disposizione da Telespazio, avendoli comunque preventivamente verificati e trovati sicuri ed idonei alla loro destinazione.

Articolo 11 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Salvo quanto diversamente disposto nelle Condizioni Particolari, le fatture potranno essere emesse esclusivamente a seguito della avvenuta Accettazione della Fomitura o superamento con esito positivo delle singole "milestone" eventualmente previste nelle Condizioni Generali.

La fattura dovrà essere riferita ad un solo Ordine riportando gli estremi dell'Ordine (numero, data e posizione d'ordine) al quale si riferisce, ed inviata in originale a Telespazio S.p.A., Via Tiburtina 965, 00156 Roma, all'attenzione di "Amministrazione Fornitori" oppure agli indirizzi mail fornitori@telespazio.com o telespazio.afc.ad@pec.it. Analoga produzione ed invio di originale dovrà essere effettuata per ogni altro documento accompagnante la fornitura (certificati di origine, qualità, ecc.) e/o necessario per consentire a Telespazio la verifica ed accettazione della fattura stessa.

I pagamenti saranno effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario presso l'istituto di credito intestato al Fornitore e indicato in fattura. Il Fornitore si impegna a rendere note, con apposite comunicazioni scritte indirizzate a Telespazio S.p.A.,

Via Tiburtina 965 00156 Roma, all'attenzione di "Amministrazione Fornitori" oppure agli indirizzi mail fornitori@telespazio.com o telespazio.afc.ad@pec.it, eventuali variazioni delle informazioni relative al pagamento (e.g. coordinate bancarie). I pagamenti relativi al presente Ordine potranno essere effettuati esclusivamente a favore del Fornitore e non potranno quindi essere effettuati su conti correnti bancari intestati a persona fisica o giuridica diversa dal Fornitore stesso. I pagamenti non potranno inoltre essere effettuati su conti correnti bancari presso un Paese diverso da quello in cui il Fornitore ha la residenza fiscale o la sede legale, che non deve essere un Paese a regime fiscale privilegiato a meno che in tale Paese il Fornitore abbia sede/residenza ed in tale Paese venga svolta l'attività.

### Articolo 12 - RISERVATEZZA

Il Formitore si impegna a rispettare, e a far rispettare ai propri Ausiliari, il vincolo di riservatezza relativamente a tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e le notizie relative all'Ordine. In tal senso il Fornitore sarà tenuto a porre in essere tutte le necessarie misure di prevenzione e, in particolare, tutte le azioni, anche di natura legale, necessarie per evitare la diffusione e l'utilizzo di quanto sopra.

Le Parti si danno reciprocamente atto che gli obblighi di riservatezza di cui al presente Articolo resteranno in vigore per il periodo di validità dell'Ordine e per i successivi cinque anni dallo scioglimento o cessazione dello stesso per qualsiasi causa

Le Parti riconoscono inoltre che nulla di quanto contenuto nell'Ordine potrà mai essere interpretato od utilizzato per impedire la diffusione o la circolazione di informazioni che siano: (I) di pubblico dominio al tempo del loro scambio fra le Parti, o successivamente lo diventino, (II) ricevute da terze parti senza vincolo di riservatezza; (III) sviluppate indipendentemente ed internamente da una delle Parti senza fondamento nelle informazioni o nella documentazione ricevuta dall'altra Parte; (IV) richieste formalmente da un'autorità pubblica avente competenza e/o giurisdizione sulle Parti.

## Articolo 13 - COLLAUDO E ACCETTAZIONE

Fatto salvo quanto diversamente disposto nelle Condizioni Particolari, Telespazio si riserva la facoltà di effettuare, durante il periodo di 60 giorni dall'avvenuta consegna alla destinazione finale, la verifica e/o il collaudo di quanto fornito dal Fornitore nell'ambito dell'Ordine, al fine di verificarne la conformità all'Ordine stesso.
In caso di esito negativo, Telespazio dovrà comunicare le difformità riscontrate al Fornitore, che si impegna a risolverle al fine di consentire una successiva fase di verifica e/o collaudo.

Solo a seguito del superamento con esito positivo di tali verifica e/o collaudo, la Fornitura sarà considerata accettata ("Accettazione").

Resta inteso che qualora Telespazio non effettui la suddetta verifica e/o collaudo, o non comunichi al Fornitore l'esito negativo degli stessi, entro il suddetto periodo di 60 giorni, la Fornitura sarà considerata accettata ("Accettazione").

## Articolo 14 - AUTONOMIA DELLE PARTI

Telespazio e il Fornitore dichiarano e confermano di essere parti indipendenti e conservano la propria autonomia. Fatti salvi gli obblighi assunti dal Fornitore con l'accettazione dell'Ordine, le Parti espressamente dichiarano che le Attività saranno svolte in piena autonomia, con libera iniziativa in merito all'organizzazione delle stesse e senza alcun vincolo di dipendenza, subordinazione e di orario. L'Ordine non istituisce alcun rapporto di associazione, società, consorzio, organizzazione comune o agenzia tra Telespazio ed il Fornitore.

No Telespazio nei IF contro hanno il potere di vincolare la rispettiva controparte o assumere obbligazioni per contro della controparte, senza il preventivo consenso scritto della controparte interessata.

In ogni caso le Parti si impegnano fin da ora ad operare nello spirito di massima collaborazione e nel puntuale rispetto di ogni legge o regolamento applicabile e comunque in conformità ai più alti standard etici. In particolare, si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni necessarie per il corretto svolgimento delle attività e degli impegni previsti nell'Ordine.

## Articolo 15 - DIVIETO DI CESSIONE DELL'ORDINE E DEL CREDITO

E' fatto espresso divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, totalmente o parzialmente le obbligazioni e/o i diritti derivanti dell'Ordine senza il preventivo consenso scritto da parte di un rappresentante debitamente autorizzato della Telespazio. pena la nultità della cessione stessa. In particolare è vietata al Fornitore la cessione dei crediti senza la preventiva autorizzazione scritta di Telespazio. Articolo 16 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Oltre a quanto espressamente previsto nei singoli Articoli delle presenti Condizioni Generali e/o, eventualmente, nelle Condizioni Particolari, Telespazio potrà risolvere, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., e fermo restando il diritto al risarcimento di tutti i danni, nel caso in cui il Fornitore (i) sia inadempiente anche solo ad uno solo degli obblighi previsti dagli Articoli 5, 6, 12 e 15, o nella fattispecie di cui all'Articolo 7 le dichiarazioni e le garanzie rese non siano, o non siano più, rispondenti al vero, (ii) venga sottoposto ad una qualunque delle procedure concorsuali previste dalle legge, e (iii) nel caso in cui il Fornitore subappalti, in tutto o in parte, le Attività senza il preventivo consenso scritto da parte di Telespazio. In caso di risoluzione per qualsiasi causa dell'Ordine Telespazio potrà inoltre escutere le eventuali garanzie bancarie o fideiussioni previste nelle Condizioni Particolari.

Art. 17 - VERIFICHE E CONTROLLI
Il Fornitore riconosce a Telespazio il diritto di procedere - sia in proprio, sia per mezzo di persone e/o imprese all'uopo delegate - con preavviso di almeno tre giorni lavorativi, a verifiche e controlli sull'osservanza degli obblighi assunti con la sottoscrizione dell'Ordine. Pertanto, il Fornitore si impegna a consentire e ad agevolare l'esercizio, da parte di Telespazio, dei controlli sullo svolgimento delle Attività fornendo tutto il materiale e la documentazione nonché il supporto necessario. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle Attività dovesse essere reso più oneroso dalle attività svolte da Telespazio, e/o da imprese terze e/o situazioni contingenti, che si venissero a determinare in virtù delle suddette verifiche e controlli.

## Articolo 18 - FORZA MAGGIORE

Ciascuna Parte non potrà essere ritenuta responsabile per il mancato o ritardato adempimento delle obbligazioni derivanti dall'Ordine, qualora e finché tale inadempienza sia il risultato di un evento imprevedibile, inevitabile, fuori dal suo controllo, e non dovuto a comportamenti od omissioni alla stessa (o ai suoi sottocontraenti e/o fornitori a qualsiasi livello) imputabile e che, per natura ed entità, risulti tali da impedire l'adempimento degli obblighi contrattuali stessi ("Forza Maggiore"). Tali eventi comprendono a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, le situazioni determinate dallo scoppio o la minaccia di una guerra, i provvedimenti governativi, le inondazioni, gli incendi, i fulmini, le esplosioni, gli incidenti, i tumulti. Affinché un evento possa qualificarsi come Forza Maggiore la Parte inadempiente dovrà comunicare per iscritto all'altra Parte il verificarsi dell'evento appena possibile, e in ogni caso entro 3 giorni lavorativi. La Parte inadempiente dovrà inoltre comunicare per iscritto all'altra Parte la cessazione dei suoi effetti. In ogni caso resta inteso che il mancato o ritardato adempimento delle obbligazioni degli Ausiliari nei confronti del Fornitore non potrà essere considerato un evento di Forza Maggiore (salvo che

tale circostanza sia essa stessa causata da un evento di Forza Maggiore).

Qualora venga accertato che il ritardo nello svolgimento delle Attività è dovuto ad un evento di Forza Maggiore, la data di conclusione delle Attività sarà prorogata per un periodo da convenirsi tra le Parti, restando comunque inteso che non ci sarà

nessuna modifica al Prezzo dell'Ordine in conseguenza di un evento di Forza Maggiore.
Nel caso in cui il ritardo totale dovuto ad eventi di Forza Maggiore ecceda 30 giorni di calendario, Telespazio potrà immediatamente recedere, in tutto o in parte, dall'Ordine, riconoscendo al Fornitore esclusivamente il rimborso dei costi sostenuti fino alla data del recesso

Articolo 19 – CODICE ETICO E ANTI-CORRUZIONE

Le attività oggetto dell'Ordine devono essere svolte dal Fornitore nel pieno rispetto delle leggi anti-corruzione applicabili e del Codice Etico di Telespazio, che è parte integrante del Modello Organizzativo adottato da Telespazio ai sensi del D.Lgs. n. 231/01 e sue successive modifiche ed integrazioni, che il Fornitore dichiara di ben conoscere ed accettare. Il citato documento è disponibile presso il sito internet "www.lelespazio.com" e il Fornitore avrà, in ogni momento, la facoltà di richiedere a Telespazio la consegna di copia cartacea dello stesso.

He Fornitore dichiara, per se e per il proprio personale, di ben conoscere ed aderire alle prescrizioni della normativa anticorruzione ed in particolare al D.L.gs. 231/2001, alla Convenzione dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali (1997), alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (Risoluzione dell'Assemblea Generale n. 58/4 del 31 ottobre

2003) e, laddove applicabili, al US Foreign Corrupt Practices Act (1977) e al UK Bribery Act (2010).

Le Parti concordano che, in caso di inosservanza, anche parziale, delle sopra menzionate leggi anti-corruzione e/o del suddetto Codice Etico, o in caso di violazione, falsità o inesattezza della documentazione, dichiarazioni e/o garanzie del Fornitore in relazione a quanto previsto nel presente Articolo, Telespazio avrà la facoltà di sospendere i pagamenti e/o risolvere di diritto l'Ordine, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., e di richiedere il risarcimento di tutti i danni

Articolo 20 – TRATTAMENTO DATI

Il Fornitore dichiara di aver preso visione dell'apposita informativa predisposta da Telespazio, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, disponibile sul sito internet "www.telespazio.com". Il Fornitore, con l'accettazione dell'Ordine esprime il proprio consenso al trattamento dei dati che lo riguardano per le finalità e gli scopi descritti nell'informativa Articolo 21 - DISPOSIZIONI GENERALI

Ogni modifica all'Ordine dovrà essere fatta necessariamente per iscritto dalle Parti, da un loro rappresentante debitamente autorizzato.

Ove una o più clausole riportate nell'Ordine fossero invalide o nulle, ciò non inficerà le altre clausole che rimarranno in vigore senza modifiche. Telespazio e il Fornitore negozieranno al fine di sostituire le clausole non valide o nulle con altre appropriate al fine di ottenere gli stessi risultati legali ed economici.

Ogni avviso, notizia e/o comunicazione necessaria dovrà essere inviata a mezzo di telegramma, posta ordinaria, fax presso i rispettivi indirizzi e recapiti delle Parti; le comunicazioni avranno effetto dalla data di ricevimento. Le Parti si comunicheranno eventuali modifiche dei rispettivi recapiti.

L'Ordine costituisce l'unico accordo tra le Parti in merito all'oggetto dell'Ordine stesso e supera e sostituisce qualsiasi precedente o contemporanea trattativa, negoziazione, intesa e accordo scritto o verbale, relativo a tale oggetto.

Il ritardato, mancato o parziale esercizio di uno qualsiasi dei diritti o rimedi di cui all'Ordine non costituisce rinuncia a tale diritto o rimedio.

Le disposizioni dell'Ordine, che espressamente o implicitamente sono intese a rimanere valide ed efficaci oltre la risoluzione, scadenza o altra cessazione per qualsiasi motivo dell'Ordine, resteranno valide ed efficaci e saranno vincolanti per le Parti anche dopo la suddetta cessazione.

Articolo	22 -	LEGGE	APPLICABILE	E E FORO	COMPETENTE

Per quanto non espressamente previsto si applica la legge italiana. E' esclusa l'applicazione della Convenzione di Vienna sui contratti di vendita internazionale di merci del 11 aprile 1980. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione dell'Ordine sarà competente esclusivamente il Foro di Roma

Il Fornitore dichiara di aver preso visione, di	aver compreso e accettato integralmente il contenuto delle presenti Condizioni Generali di Acquisto di beni e servizi.		
Data/	Timbro e Firma		
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano specificatamente le clausole di cui ai seguenti Articoli così come eventualmente modificate e/o integrate dalle Condizioni Particolari: Articolo 3 (Corrispettivo), Articolo 4 (Responsabilità), Articolo 7 (Dichiarazioni e garanzie), Articolo 9 (Garanzia per vizi e garanzia di buon funzionamento), Articolo 12 (Riservatezza), Articolo 13 (Collaudo e accettazione), Articolo 15 (Divieto di cessione dell'Ordine e del credito), Articolo 16 (Clausola risolutiva espressa), Articolo 17 (Verifiche e controlli), Articolo 18 (Forza maggiore), Articolo 22 (Legge applicabile e Foro competente).  Data/			